

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. omissis/2015 promossa da:

CORRENTISTA

- attrice

contro

BANCA

- convenuta

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15/5/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti.

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Banca convenuta la società attrice ha convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo al Tribunale di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario con apertura di credito n. omissis (prima denominato 16 omissis - Repert. n. omissis del 20/12/2018, nel quale erano confluiti il saldo del conto corrente n. omissis, poi rinumerato 44652 omissis ed infine omissis acceso presso Banca ed il saldo del conto corrente n. omissis poi rinumerato omissis ed infine omissis acceso presso il Banco omissis anch'esso incorporato in BANCA.

Riteneva parte attrice che i detti rapporti fossero stati caratterizzati dall'applicazione di capitalizzazione illegittima, di interessi superiori a quello legale non sorretti da pattuizione scritta ed in determinati periodi superiori al tasso soglia, di una commissione di massimo scoperto priva di causa, e di altre spese e competenze anch'esse prive di causa.

L'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi ascenderebbe secondo parte attrice ad Euro 1.346.713,71. Inoltre, aggiungeva che aveva rinegoziato l'apparente debito contraendo con la stessa BANCA due mutui ipotecari identificati ai nn. omissis, in ragione dei quali alla data della citazione era a sua volta debitrice della Banca per l'importo di Euro 3.713.672,32.

Non avendo BANCA accolto la richiesta stragiudiziale di CORRENTISTA di portare il credito da addebiti illegittimi a parziale compensazione con quello derivante dai mutui, chiedeva al Tribunale la condanna della Banca alla restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente percepito, e ciò mediante compensazione con il maggior credito derivante dai mutui; a tale importo chiedeva che venissero aggiunti, a titolo risarcitorio, degli interessi pari a quelli in media dalla stessa pagati "al sistema bancario nel corso della sua vita economica e quantomeno dal 31/12/2012" per approvvigionarsi di capitali; in subordine chiedeva che venisse riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme indebitamente trattenute dalla Banca.

In via istruttoria la CORRENTISTA concludeva chiedendo già in atto di citazione emettersi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine nei confronti della Banca di esibizione di alcuni estratti conto già richiesti con lettera prima del giudizio.

La Banca si è opposta all'accoglimento delle domande, rilevando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, eccependo la mancata impugnazione degli estratti conto, l'irripetibilità dell'indebitato in quanto obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., la prescrizione (anche ai sensi degli artt. 2948 e 2958 c.c.) dei versamenti solutori registrati in conto corrente (che dettagliatamente elencava), poi argomentando circa la piena validità della CMS e della capitalizzazione applicata (di cui chiedeva in subordine, il ricomputo con periodicità annuale), ed infine negando che vi fosse mai stato superamento del tasso soglia; quanto alla domanda risarcitoria rilevava la genericità dell'allegazione del danno. In via istruttoria si opponeva alla Ctu, in quanto ritenuta esplorativa, ed all'istanza di emissione dell'ordine di esibizione atteso che la richiesta ex art. 119 t.u.b. era stata inviata soltanto dopo l'introduzione del giudizio.

2. Eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.

Le domande proposte sono sufficientemente chiare, quanto a *petitum* (determinazione del reale saldo del conto corrente) e *causa petendi* (assenza di contratti scritti, nullità di singole clausole), già per come esposte nell'atto introduttivo e pertanto va respinta l'eccezione di nullità per indeterminatezza formulata dall'istituto di credito convenuto.

3. Onere della prova nell'azione di accertamento negativo.

Venendo all'onere della prova, esso non può che gravare sugli attori; come più volte affermato dalla giurisprudenza, ed infine ribadito proprio in materia di contratti bancari da Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015 n. 9201, *"l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.* (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12)".

Per tale ragione, gli attori avrebbero dovuto fornire tutti gli estratti conto, tanto più ove si consideri che gli stessi erano stati necessariamente inviati ex lege alla correntista, e, ove mai inviati, potevano essere richiesti come previsto dall'art. 119 T.u.b. co. 4; pertanto gli odierni attori erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento (in questi termini la già citata Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015 n. 9201).

4. Omessa richiesta ex art. 119 t.u.b. anteriormente al giudizio.

Ai sensi dell'art. 119 4° comma Testo Unico Bancario, *"il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."*

Secondo la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, poiché il presupposto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è l'indispensabilità del documento e dell'ordine

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva, n. 1222 del 20 dicembre 2018

stesso, ossia l'impossibilità per la parte di procurarselo altrimenti, nelle controversie in materia di rapporti bancari il correntista deve diligentemente attivarsi presso la banca ex art. 119 t.u.b. prima di agire in giudizio, e, se non l'abbia fatto, il giudice non può sopperire al difetto di prova ordinando alla banca di depositare in giudizio la documentazione mancante. (Cfr. Tribunale Roma, sez. XVI, 02/10/2017 n. 18496: "il cliente - attore, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, e di non aver ottenuto fattivo riscontro. Ed infatti, è certo noto che il rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. è fruibile solo per l'acquisizione al giudizio di documenti che non sono nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo."; Tribunale Cosenza, sez. I, 17/07/2017 n. 1464; Corte appello Catania, sez. I, 23/06/2017 n. 1219: "Riguardo poi al contestato ricorso allo strumento ex art. 210 c.p.c. va precisato che lo stesso è stato preceduto dalla richiesta alla banca ex art. 119 t.u.b. degli estratti conto, già in data antecedente alla instaurazione del giudizio di primo grado e a causa dell'esito negativo dell'istanza, essendo la banca rimasta inerte, da un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla acquisizione della suddetta documentazione."; Tribunale Foggia, sez. II, 15/06/2017 n. 7214: "la predetta documentazione è direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell'ultimo decennio; inoltre, in caso di inerzia della banca a fronte della richiesta della predetta documentazione da parte del cliente la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta in via monitoria della consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto bancari e previdenziali, per cui solo in mancanza della dimostrazione dell'esperimento, senza esito, dei previsti rimedi è ammissibile la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c."; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 30/05/2017 n. 845: "Inammissibile, pertanto, ogni richiesta avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio atteso che per costante giurisprudenza di merito, nel caso in cui l'attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante"; Tribunale Avellino, sez. I, 29/05/2017 n. 1042: "Ne consegue che essendo nella piena facoltà del correntista invocare la predetta norma per ottenere la documentazione necessaria prima di agire in giudizio, lo stesso non può per converso pretendere di avvalersi in via sostitutiva dell'ordine di esibizione giudiziale sancito dall'art. 210 c.p.c. Secondo una costante giurisprudenza, infatti, tale potere officioso non può essere esercitato al fine di sopperire ad una mancanza probatoria imputabile alla parte (Cass. 2 settembre 1993, n. 12782; Tribunale di Pescara 4 ottobre 2007, n. 1288). Inoltre, essendo nella specie mancanti estratti risalenti ad epoca anteriore al decennio dalla data di proposizione della domanda non ricorre neppure l'ulteriore condizione per l'accoglimento della domanda ex art. 210 c.p.c., vale a dire la prova che la parte richiama sia in possesso di tale documentazione. Precipitato di tale orientamento è l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della teoria nota come del saldo zero."; Tribunale Ancona, sez. II, 22/05/2017 n. 855: "La mancata produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell'attrice, poiché - trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione - è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il presupposto per l'emanazione di tale ordine è che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti).

Il richiamato indirizzo della giurisprudenza di merito, oltre ad essere in linea con la *ratio* e la finalità dell'ordine di esibizione, è ragionevole e condivisibile.

Questo giudicante non ignora l'arresto di Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, n. 11554, secondo cui la richiesta ex art. 119 t.u.b. non essendo soggetta a limiti temporali sarebbe validamente formulabile entro i soli confini della fase istruttoria. Tuttavia, anche in epoca recente la Suprema Corte ha confermato (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017), seppure in altra materia, che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è "uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa"; tra i due indirizzi il secondo convince maggiormente, e non vi sono motivi per derogarvi nello specifico ambito delle controversie tra banca e cliente. Trattasi di contenzioso di notevoli proporzioni, che risulta espressamente ricompreso nel novero di quelli che, a norma dell'art. 5 co. 1 bis, d. lvo n. 28/2010, sono soggetti alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento di un tentativo di mediazione; se fosse consentito al correntista di richiedere alla banca gli estratti conto - e finanche lo stesso contratto di conto corrente - dopo l'introduzione del giudizio, non potrebbe mai avere alcuna concreta utilità l'esperimento della mediazione, perché, non essendo onere della banca convenuta - potenzialmente contro interessata all'accertamento del reale saldo del conto - di produrre la documentazione inerente il rapporto già con la comparsa di costituzione e risposta, le parti si troverebbero sovente dinanzi al mediatore senza aver nulla di cui discutere e la mediazione si risolverebbe in una mera formalità, non - com'è nella ratio legis - deflattiva del contenzioso, ma anzi inutile e dilatoria dei tempi di definizione del processo. Lo stesso è a dirsi per un eventuale tentativo di conciliazione da parte del giudice, che non avrebbe alcun supporto probatorio su cui basarsi, e ciò fino all'udienza ex art. 184 c.p.c. in caso di produzione dei documenti con le memorie, ma anche oltre, nel caso di mancata produzione spontanea ed emissione dell'ordine di esibizione dei documenti mancanti. La pronuncia n. 11554/2017 sopra citata non affronta e dunque non risolve le problematiche che si sono appena esposte e che conseguirebbero a tale nuovo approccio nei casi, come quello all'esame della presente sentenza, in cui il correntista decide di agire sostanzialmente "al buio"; inoltre la pronuncia afferma il principio senza armonizzarlo con quello di portata generale recentemente ribadito dalla stessa Suprema Corte e relativo al presupposto dell'ordine di esibizione. Se è vero che nell'art. 119 t.u.b. non si leggono limiti temporali né formali per l'esercizio del diritto da parte del cliente a ricevere copia della documentazione, è pur vero che non si tratta di una norma processuale e che comunque non vi si legge una espressa deroga all'art. 210 c.p.c., che è una norma generale del processo di cognizione finalizzata a realizzare il diritto alla prova a condizione che se ne sia assolto l'onere; si osserva inoltre che numerose pronunce di merito si sono discostate, motivatamente, dalla richiamata pronuncia (cfr. Tribunale Verona, sez. III, 12/03/2018: "*in ambito bancario è necessario che l'istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 co. 4 TUB, senza avere avuto adeguata risposta. Non è convincente, di contro, l'orientamento giurisprudenziale che ammette la proposizione dell'istanza ex art. 210 e 119 TUB in corso di causa, perché ciò appare contrario ai presupposti di accoglimento dell'ordine di esibizione, ed apre la via all'introduzione di contenziosi su basi del tutto generiche o inattendibili. In altri termini il favor che il legislatore manifesta a che il contrante della banca possa ottenere copia dei documenti ex art. 119 Tub, si spiega proprio per far sì che in sede stragiudiziale possa valutare l'andamento del rapporto e, quindi, decidere, documenti alla mano, se intraprendere, ed eventualmente su quali basi e con quali pretese, iniziative giudiziali*"; cfr. Tribunale Frosinone, 18/04/2018, n. 379: "*parte attrice [...] non ha provato che l'Istituto abbia soddisfatto la richiesta o che abbia ottenuto un diniego alla stessa né ha allegato alcuna idonea circostanza che valga a fondare e giustificare l'ordine, nei termini sopra indicati e ciò anche considerando la circostanza che effettivamente tale richiesta perveniva all'Istituto di credito in data 6.5.2015 mentre l'atto di citazione veniva notificato al suddetto Istituto di credito in data 19.5.2015*"; cfr. altresì Tribunale Roma, sez. XVI, 10/04/2018, n. 7364 e Tribunale Perugia, sez. II, 24/01/2018, n. 122; in argomento v. anche Corte appello Palermo, sez. III, 27/06/2018, n. 1396: "*Il correntista, avendone la concreta possibilità, deve,*

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva, n. 1222 del 20 dicembre 2018

infatti, richiedere copia della necessaria documentazione bancaria prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di predisporre la prova dei fatti fondanti le proprie domande e, prima ancora, per dare corpo e consistenza alle allegazioni in fatto che è chiamata a svolgere in sede di citazione per l'individuazione della controversia").

Nella presente controversia non vi è prova che fosse stata inviata prima della proposizione del giudizio una richiesta ex art. 119 t.u.b.; parte attrice la indica genericamente in atto di citazione, ma essa non è prodotta unitamente ad esso né figura nell'elenco degli allegati accluso al fascicolo di parte depositato il 2/2/2015, che contiene, quale unica missiva, quella denominata "lettera di compensazione" e datata 20/9/2014, nella quale non sono formulate richieste di esibizione di documenti. Con la memoria n. 2 parte attrice produce due distinte lettere ex art. 119 t.u.b., inviate e ricevute da Banca a distanza di un breve lasso di tempo l'una dall'altra, precisamente il 3/2/2015 la prima ed il 26/3/2015 la seconda; l'iscrizione a ruolo della causa è stata effettuata il 2/2/2015.

Dunque la società attrice ha agito in accertamento negativo – iniziando ex novo un giudizio, e cioè non stretta dalla necessità di opporsi entro quaranta giorni ad un decreto ingiuntivo - senza prima chiedere alla Banca alcunché. Per le ragioni già esposte, l'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 25/3/2016, invero mai ottemperato dall'istituto di credito, non doveva essere emesso ed in questa sede deve essere revocato, ed occorrerà valutare se la domanda sia fondata sulla base della documentazione versata in atti da parte attrice.

5. Incompletezza degli estratti conto; insufficienza dei soli scalari.

In premessa al proprio elaborato peritale il consulente avverte che mancano gli estratti conto capitale relativi alle operazioni compiute nei mesi di ottobre e novembre 2009 per tutti e tre i rapporti che parte attrice chiede siano fatti oggetto di analisi, e che pertanto non è possibile riscontrare se effettivamente i saldi dei conti nn. Omissis e n. omissis siano confluiti in quello portante il n. omissis.

Il consulente tecnico d'ufficio ha poi rilevato le seguenti lacune nella produzione documentale di parte attrice:

- Relativamente al conto corrente ordinario n. omissis, mancano gli estratti conto movimenti (cioè gli estratti conto capitale) dei primi due mesi di ciascun trimestre per tutto il periodo compreso dal 01/04/90 al 30/09/09; il IV trimestre 1989 e il II trimestre 2009 sono interamente mancanti, ossia non vi sono né gli estratti conto capitale né gli estratti conto scalare;

- Relativamente al conto corrente ordinario n. omissis mancano gli estratti conto movimenti (cioè gli estratti conto capitale) relativi al II trimestre 2006 ed al II trimestre 2009, inoltre per il IV trimestre 2006 è stato rinvenuto il solo conto scalare;

- Relativamente al conto corrente ordinario n. omissis poi denominato n. omissis – ossia il conto in cui sono confluiti i saldi dei primi due – mancano gli estratti conto scalari e gli estratti conto movimenti relativi al II trimestre 1997, al II trimestre 2007 e al III trimestre 2010; quanto agli estratti conto movimenti mancano i primi due mesi di ciascun trimestre.

Ora, considerato quanto sopra, i saldi dei due conti aventi nn. omissis non possono essere oggetto di rideterminazione, e ciò in quanto è la stessa parte attrice ad affermare che i saldi di entrambi sono confluiti nel conto corrente ordinario n. omissis e, pertanto, da un lato, la continuità degli estratti conto deve esigersi tra ciascuno di essi ed il conto in cui sono confluiti, e nel caso di specie non è rispettata; dall'altro lato parte attrice, che non potrebbe ottenere rispetto a questi conti (la cui fase di svolgimento terminale risulta sconosciuta) una pronuncia di ripetizione dell'indebitato, non ha neppure alcun apprezzabile interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento alla data del 30/9/2009, atteso che quel saldo è

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva, n. 1222 del 20 dicembre 2018

stato poi superato per effetto di movimenti contabili successivi pure dedotti in questo giudizio e non accertabili per difetto di prova.

Può essere invece oggetto di ricalcolo il conto corrente ordinario n. omissis poi denominato n. omissis, ma soltanto per l'ultimo mese di svolgimento del rapporto, ossia quello di dicembre 2012.

In disparte la singolarità della mancanza degli estratti conto movimenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre di ciascun anno, l'esservi la disponibilità dei soli scalari per i 2/3 del rapporto intercorso tra le parti impedisce di ricostruire l'esatto dare-avere con un sufficiente margine di sicurezza di aderenza alla realtà.

In presenza dei soli scalari non è infatti possibile stabilire con certezza se gli interessi siano stati effettivamente capitalizzati, perché non c'è evidenza dello specifico addebito. Si prenda ad esempio il passaggio tra il 4° trimestre del 2010 ed il 1° trimestre del 2011: il 31/12/2010 il conto, come risulta dall'estratto capitale, riporta un saldo creditore di Euro 496.934,90; a chiusura del trimestre la Banca liquida interessi a debito per Euro 7.317,54, "commissione di disponibilità immediata fondi (dif) c/c" per Euro 250, "commissione utilizzi oltre disponibilità f.di" per Euro 618,50, spese per Euro 196,70, "commissione per disponibilità immediata fondi (dif) estero" per Euro 359,75; non si ha però certezza che tali competenze – per complessivi Euro 8.742,49 – siano state effettivamente addebitate, perché per il trimestre immediatamente successivo – il 1° del 2011 - non è stato prodotto l'estratto conto capitale, ma soltanto l'estratto conto scalare, che riporta quale saldo per valuta Euro 541.985,04 al 31/12/2010, importo superiore a quello che risulterebbe dalla somma dell'ultimo saldo passivo e delle competenze liquidate. Dal fatto che il saldo debitore si sia accresciuto non può senz'altro inferirsi che vi siano stati degli addebiti di competenze, né quando ciò sia avvenuto; sicuramente ci sono stati degli addebiti, visto che il saldo negativo è aumentato, ed è possibile che vi siano stati degli accrediti (di importo inferiore agli addebiti, stante che il saldo passivo è aumentato) ma questi sono gli unici (generici) fatti che è consentito affermare.

L'unica attendibile fonte di prova dell'addebito illegittimo nei rapporti di conto corrente bancario è dunque, in definitiva, l'estratto conto capitale, che riporta i singoli movimenti in dare e in avere con annotazione della causale.

6. Infondatezza e rigetto della domanda.

Poiché il ricalcolo deve limitarsi, per la ragioni sopra esposte, soltanto all'ultima mensilità del rapporto di conto corrente ordinario n. omissis poi denominato n. omissis, le domande di accertamento negativo e di ripetizione (o quella di compensazione) non possono essere accolte, trattandosi di un periodo limitatissimo nel quale non vi sono movimenti a parte un addebito di competenze di liquidazione per Euro 70,40, che sono dovute. La domanda risarcitoria, dipendente dalle prime, è pure, di conseguenza, rigettata.

7. Spese di lite.

All'integrale rigetto delle domande attoree segue la condanna alle spese di lite in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo in ragione del petitum ed alla luce di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014.

9. Segnalazione al Pubblico Ministero.

Poiché il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato la pattuizione di interessi usurari relativamente al IV trimestre 2009 (cfr. pag. 46 della Ctu), la circostanza, pur non giovando a

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva, n. 1222 del 20 dicembre 2018

parte attrice stante l'impossibilità di ricalcolo del saldo per la discontinuità riscontrata negli estratti conto, deve essere segnalata alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, mediante trasmissione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna CORRENTISTA alla rifusione in favore di BANCA delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 20.000 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- pone le spese di Ctù definitivamente a carico di parte attrice;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede, per le ragioni di cui al punto 9 della motivazione.

Così deciso in Marsala, il 19/12/2018

Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS